

ALLEGATO 4

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI
PROFESSIONALI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI CONSIP S.P.A.,
AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.



INDICE

Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati	4
Articolo 2 Disciplina applicabile e criterio di prevalenza	5
Articolo 3 Oggetto	5
Articolo 4 Durata	7
Articolo 5 Obbligazioni del Fornitore	7
Articolo 6 Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali	9
Articolo 7 Gruppi di lavoro e dimensioni	11
Articolo 8 Documentazione contrattuale.....	12
Articolo 9 Indicatori di qualità per l'applicazione delle penali	13
Articolo 10 Obiettivi di risultato aziendale, clausola risolutiva espressa	13
Articolo 11 Consegna e approvazione dei documenti tecnici e/o di progetto	14
Articolo 12 Verifica di conformità.....	15
Articolo 13 Corrispettivi	15
Articolo 14 Fatturazione e pagamenti	17
Articolo 15 Utilizzo apparecchiature e prodotti software	20
Articolo 16 Penali	20
Articolo 17 Cauzione	23
Articolo 18 Riservatezza	24
Articolo 19 Proprietà dei prodotti e della documentazione, titolarità delle opere dell'ingegno, utilizzo e sfruttamento.....	25
Articolo 20 Risoluzione	26
Articolo 21 Recesso	27
Articolo 22 Sicurezza, danni e responsabilità civile	28
Articolo 23 Brevetti industriali e diritti d'autore	29
Articolo 24 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	29
Articolo 25 Divieto di cessione del Contratto	31
Articolo 26 Subappalto [da inserire se richiesto e autorizzato]	31
Articolo 27 Affiancamento iniziale, trasferimento del know-how e adempimenti alla scadenza del Contratto	33
Articolo 28 Responsabile del Servizio.....	34
Articolo 29 Foro competente	34
Articolo 30 Trattamento dei dati personali.....	34
Articolo 31 Oneri fiscali e spese contrattuali.....	35
Articolo 32 Trasparenza	35
Articolo 33 Codice etico – modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. N. 231/2001.....	36
Articolo 34 Ulteriore condizione risolutiva espressa.....	36
Articolo 35 Clausola finale.....	36
Articolo 36 Obblighi in tema di Tracciabilità dei Flussi Finanziari	37



CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI CONSIP S.P.A., AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. CIG 6628176FDA

TRA

Consip S.p.A. a socio unico, con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Ing. Luigi Marroni, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data _____ (nel seguito per brevità anche "*Consip S.p.A.*");

E

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche "*Fornitore*"),

OPPURE

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____ (nel seguito per brevità anche "*Fornitore*" o "*Impresa*"),

PREMESSO

- a) che la Consip S.p.A., per effetto della normativa vigente e in esecuzione dei compiti assegnatigli dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha indetto una gara a procedura aperta ad unico lotto, ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito per brevità anche solo *Codice dei contratti pubblici*), per l'affidamento di servizi professionali a supporto delle attività di Consip S.p.A., come da Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ____ del _____ e sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. ____ del _____;
- b) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della predetta gara avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, e, per l'effetto,



ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare le attività e i servizi oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

- c) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e relativi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- d) che il Fornitore, in sede di gara, ha presentato la Relazione Tecnica allegata al presente atto relativa alle attività oggetto contrattuale che, tuttavia, riveste valore indicativo, non rappresentando in modo esaustivo e completo tutte le modalità di organizzazione, gestione ed esecuzione delle attività, che pertanto saranno dettagliate nella documentazione di progetto come contrattualmente prevista;
- e) che il Fornitore ha presentato, la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ per un importo di Euro _____, = (_____ / _____), a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali nonché le polizze assicurative R.C. rilasciate dalla _____ ed avente n. _____, tutto secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- f) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto.
- g) che il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti Allegati: Allegato "A" (Capitolato Tecnico e relativo allegato), Allegato "B" (Offerta Tecnica), Allegato



“C” (Offerta Economica), Allegato “D” chiarimenti predisposti dalla Consip durante la procedura di gara.

Articolo 2

Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

1. Il presente Contratto è regolato:
 - a) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Consip S.p.A. ed il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
 - d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - f) dal Codice etico di Consip S.p.A.;
 - g) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Per le definizioni occorre far espresso riferimento a quanto stabilito nel presente Contratto, ovvero a quelle contenute negli allegati; in ogni caso, nell'ipotesi di contrasto tra le diverse fonti prevale quanto indicato nel presente Contratto.
3. In caso di discordanza o contrasto, resta inteso che quanto contenuto nel Capitolato Tecnico prevarrà su quanto contenuto nell'Offerta Tecnica in tutti i casi in cui le previsioni di quest'ultima si pongano in contrasto con quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Consip S.p.A., previsioni migliorative, accettate dalla stessa, rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico; inoltre, i documenti di progetto prevarranno sugli atti allegati al presente atto, a condizione che contengano proposte integrative e/o migliorative formulate dal Fornitore medesimo ed accettate da Consip S.p.A., anche mediante approvazione della predetta documentazione.
4. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 3

Oggetto

1. Il presente Contratto ha per oggetto la prestazione, da parte del Fornitore che accetta, dei



servizi professionali di (i) advisory strategico, (ii) implementazione operativa delle iniziative individuate, (iii) consulenza legale, volti a supportare le attività della Consip S.p.A..

2. In particolare, le attività di cui sopra, sono meglio specificate e descritte nel paragrafo 3 del Capitolato Tecnico, da svolgersi nell'ambito del contesto di riferimento descritto nel paragrafo 2 del medesimo Capitolato Tecnico, e secondo le indicazioni, modalità e termini riportati nel medesimo Capitolato Tecnico, in particolare nei paragrafi da 4 a 6, e nel presente Contratto oltre che, in ogni caso, nel rispetto della pianificazione approvata da Consip S.p.A..
3. Le attività ed i servizi resi dal Fornitore in esecuzione del presente Contratto dovranno essere improntati anche al raggiungimento di obiettivi, denominati "obiettivi di risultato aziendale", determinati, come meglio stabilito e con le modalità indicate nel paragrafo 5.7 del Capitolato Tecnico e nel successivo articolo 10, tutto in ragione degli obiettivi perseguiti da Consip S.p.A..

A tali "obiettivi di risultato aziendale" è legata la parte variabile del corrispettivo. In particolare, per le attività eseguite e, quindi, rendicontate a decorrere dalla data di stipula del contratto, il corrispettivo è determinato in una parte fissa (pari all'80% del corrispettivo maturato) ed in una parte variabile (pari al 20% del corrispettivo maturato) dovuta da Consip S.p.A. al Fornitore solo in caso di raggiungimento degli "obiettivi di risultato aziendale" prefissati.

4. Il Fornitore riconosce a Consip S.p.A. la facoltà di chiedere l'attuazione o meno delle proposte descritte nell'Offerta Tecnica.
5. Il Fornitore prende atto che, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Contratto potrà comportare, in funzione delle caratteristiche delle singole attività, e comunque, secondo quanto verrà definito prima dell'inizio delle attività medesime, la consegna di documenti tecnici e/o di progetto, come individuati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dal Capitolato Tecnico e secondo le modalità di redazione (paragrafo 5.1) e consegna (paragrafo 5.3) ivi stabilite.
6. Le attività oggetto del presente Contratto saranno svolte di norma presso le sedi e gli uffici di Consip S.p.A., del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché delle altre Pubbliche Amministrazioni di volta in volta individuate sul territorio nazionale per la necessità di specifici interventi.
7. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente Contratto. In particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto importo massimo contrattuale fino a concorrenza del sesto quinto, anche ai sensi de R.D. 2440/1923.



8. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.
9. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 la dott.ssa Francesca Romana Bellipanni.
10. È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il Dott. _____.

Articolo 4

Durata

1. Il presente Contratto ha durata di 36 (trentasei) mesi solari decorrenti dalla data di stipula del Contratto ed è espressamente escluso ogni rinnovo tacito.
2. Tuttavia, il presente Contratto potrà essere prorogato, su comunicazione scritta di Consip S.p.A., per un periodo di sei mesi estendibile ad ulteriori sei mesi, alle medesime condizioni contrattuali, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l'importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato in ragione di quanto stabilito nel precedente articolo 3, comma 7, e fino ad esaurimento di detto importo.
3. Tutte le attività di progetto e servizio pianificate all'inizio e durante il periodo di efficacia del presente Contratto dovranno concludersi entro la data di scadenza (originaria o prorogata, in caso di proroga) del Contratto medesimo, salvo diverso espresso accordo tra le parti.

Articolo 5

Obbligazioni del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi ricompresi nei corrispettivi di cui al successivo articolo 13, tutti gli oneri, i rischi relativi e/o connessi, relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le attività ed i servizi oggetto del contratto.
2. Il Fornitore si obbliga a consentire a Consip S.p.A. di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
3. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, nell'esecuzione del presente Contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti.
4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Consip S.p.A., nonché a dare immediata comunicazione a



quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

5. Il Fornitore è obbligato, ed a tal fine espressamente si impegna, a dare preventiva comunicazione a Consip S.p.A. di eventuali incarichi, assunti dalle Pubbliche Amministrazioni, di consulenza analoghi e/o, comunque, connessi allo svolgimento dell'oggetto del presente Contratto.
6. Il Fornitore prende atto, ed accetta incondizionatamente anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ. per conto delle singole risorse utilizzate, che l'utilizzo di risorse (anche se in R.T.I. o subappalto) per specifiche iniziative che comportano la redazione di documentazione inerente le procedure ad evidenza pubblica (studio di prefattibilità, studio di fattibilità, strategia di acquisto, capitolato tecnico, documentazione di gara, ecc.) determina una incompatibilità, per conflitto di interessi, e/o comunque per lesione della *par condicio* dei partecipanti, alla partecipazione alla procedura cui si riferisce l'attività svolta; tale incompatibilità sarà presa in considerazione nella pubblicazione della relativa gara e, pertanto, costituirà causa di esclusione in caso di partecipazione.

Fermo quanto previsto nel successivo articolo 32, il Fornitore assume l'obbligo di adottare ogni opportuna cautela nella prevenzione e segnalazione a Consip S.p.A. di ogni possibile situazione di conflitto di interessi in cui possono incorrere le risorse utilizzate nelle specifiche iniziative.

Al fine di ridimensionare e, ove possibile, risolvere ex ante tali eventuali profili di incompatibilità, Consip ha predisposto un processo di "esenzione" dall'erogazione dei suddetti servizi di supporto, col quale consentire al Fornitore di individuare e selezionare un set di iniziative sulle quali esercitare tale facoltà di esenzione.

Tale processo prevede l'assegnazione al Fornitore di 5 "bonus di esenzione" per ogni anno di contratto, da esercitare unicamente su iniziative afferenti servizi professionali e servizi in ambito ICT:

- all'inizio dell'anno, e per tutta la durata del Contratto, Consip provvede a trasmettere al Fornitore il Piano aggiornato delle iniziative;
- nel corso dell'anno, Consip procede a trasmettere al Fornitore specifiche richieste di supporto organizzativo e/o merceologico e/o legale su determinate iniziative: in funzione delle proprie valutazioni di opportunità industriale, il Fornitore, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, può recepire tali richieste ed avviare il supporto o, al contrario, può comunicare il proprio diniego a Consip e richiedere l'attivazione di un "bonus";
- in tale seconda ipotesi, Consip procede a verificare l'utilizzabilità (numerica e merceologica) del «bonus» richiesto; in caso di verifica con esito positivo, Consip comunica entro 5 (cinque) giorni lavorativi al Fornitore il recepimento della richiesta di attivazione del "bonus" e, contestualmente, ne comunica il numero residuo disponibile nell'anno; in caso di



verifica con esito negativo, Consip comunica entro 5 (cinque) giorni lavorativi al Fornitore il respingimento della richiesta di attivazione del “bonus” e conferma la richiesta di supporto. Qualora il Fornitore decida di non utilizzare uno o più dei “bonus” maturati nell’anno, non potrà conservarne la possibilità di utilizzo negli anni successivi. Consip, nel corso dell’anno, provvederà ad informare il Fornitore di eventuali variazioni/evoluzioni del Piano delle iniziative, con particolare attenzione alle iniziative sulle quali possono essere attivati i “bonus”.

7. Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

Articolo 6

Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nei suoi allegati, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. A tal fine, il Fornitore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, in possesso dei requisiti minimi di cui al par. 4.1 del Capitolato Tecnico nonché di quelli migliorativi eventualmente offerti, i cui curricula saranno consegnati all’avvio delle attività; nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, e garantisce e dichiara, altresì, che l’attività oggetto del presente Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che, durante tutta la vigenza del contratto, la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali, ivi compreso il Responsabile del Servizio, potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
 - a) su richiesta di Consip S.p.A., qualora la risorsa impiegata sia ritenuta dalla medesima Consip S.p.A. non adeguata alla perfetta esecuzione del presente Contratto, peraltro, l’esercizio da parte di Consip S.p.A. di tale facoltà non comporterà alcun onere aggiuntivo per la stessa Consip S.p.A.;
 - b) su richiesta motivata del Fornitore, che dovrà essere da Consip S.p.A. autorizzata, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi.



4. Il Fornitore ha l'obbligo, in ogni caso, di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni contrattuali, e, nel caso di sostituzione di una figura professionale coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà consegnare a Consip S.p.A. il curriculum vitae nominativo della nuova figura professionale la quale dovrà possedere almeno le medesime caratteristiche della risorsa sostituita; la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di valutare, anche mediante l'esecuzione di un colloquio, l'idoneità della nuova figura professionale proposta.
5. Resta inteso che in nessun caso il Fornitore potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali impiegate, senza la preventiva autorizzazione scritta di Consip S.p.A.; nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione delle figure professionali senza la necessaria preventiva autorizzazione scritta di Consip S.p.A., quest'ultima applicherà le penali di cui al successivo art. 16.
6. Atteso l'obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni, il Fornitore in caso di sostituzione del proprio personale, dovrà garantire un adeguato periodo di affiancamento non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi, con oneri ad esclusivo carico del Fornitore medesimo.
7. Il personale preposto alla esecuzione delle attività da svolgersi nei locali di Consip S.p.A. potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni d'accesso e di sicurezza.
8. Il Fornitore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di prestazione del servizio.
9. Il personale preposto alla esecuzione dei servizi dovrà essere dotato di proprio personal computer e relativo software, comprensivo di un antivirus aggiornato; peraltro, è fatto divieto di utilizzare le stazioni di lavoro per il collegamento alla rete interna contemporaneamente al collegamento via modem a internet o alla rete esterna. Il collegamento ad internet sarà permesso o da postazioni di lavoro individuate e messe a disposizione da Consip S.p.A. oppure tramite un proxy server definito dalla medesima Consip S.p.A..
10. Il Fornitore prende atto che Consip S.p.A., per l'esecuzione delle attività di propria competenza, potrà eventualmente avvalersi sia di proprio personale, sia di esperti esterni da essa incaricati.
11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione a Consip S.p.A. di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
12. Salvo in ogni caso quanto sopra stabilito, il mancato rispetto degli Indicatori di qualità relativi alle risorse e alla loro sostituzione, stabiliti nel Capitolato Tecnico (paragrafo 5.8), determina l'applicazione delle penali di cui oltre.
13. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la



Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 7

Gruppi di lavoro e dimensioni

1. Il Fornitore si obbliga ad impiegare, per lo svolgimento delle attività contrattuali, gruppi di lavoro con mix di figure professionali e giorni/persona stabiliti, di volta in volta e per singole attività, nel “Piano di lavoro della fornitura” di cui oltre, in conformità di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nel rispetto di quanto indicato nell’Offerta Tecnica.
2. Le dimensioni complessive stimate da Consip S.p.A. sono pari a:

Figura professionale	Dimensionamento (gg/uomo)	
	Consulenza strategico-organizzativa	Consulenza legale
Manager	2.400	1.000
Consulente senior	6.200	2.400
Consulente junior	7.700	500
Analista	9.900	-
Merceologo	8.800	-
TOTALE	35.000	3.900

Fermo restando che dette quantità sono frutto di una stima al meglio delle conoscenze e, comunque, non sono vincolanti per la Consip S.p.A con il presente Contratto il Fornitore si impegna a svolgere le attività richieste da Consip S.p.A. nell’ambito dell’oggetto contrattuale alle tariffe unitarie espresse e sino all’importo massimo contrattuale stabilito nel successivo articolo 13.

3. Il puntuale dimensionamento del fabbisogno sarà determinato nel “Piano di lavoro della fornitura”; tuttavia, l’impegno delle risorse effettivamente impiegate e il mix di profili professionali saranno peraltro suscettibili di variazioni, in ragione delle necessità della Consip S.p.A; inoltre, il Fornitore accetta che durante la vigenza contrattuale potranno verificarsi emergenze, picchi di lavoro e periodi di discontinuità, che potranno comportare periodicamente un fabbisogno di richieste aggiuntive ovvero una loro riduzione rispetto a quanto preventivato.
4. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto devono rispondere alle caratteristiche minime descritte nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica.



5. Le prestazioni oggetto del Contratto verranno eseguite, così come meglio indicato nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, secondo le seguenti alternative modalità:
 - in modalità *“continuativa”*, con remunerazione *“a tempo e spesa”*, ovvero sulla base delle attività richieste da Consip S.p.A. e pianificate nel *“Piano di lavoro della fornitura”* e periodicamente rendicontate, ovvero
 - in modalità *“progettuale”*, con remunerazione *“a corpo”*; in tal caso il *“Piano di lavoro della fornitura”* di cui oltre, nella parte relativa al singolo intervento, dovrà riportare la stima di impegno delle figure professionali, che rimarrà fissa ed invariabile a meno di eventi eccezionali, che dovranno essere tempestivamente segnalati dal Fornitore; sulla base della predetta stima verrà determinato il corrispettivo.
6. Il Fornitore prende atto che la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente Contratto, la corrispondenza del mix di figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto previsto nel presente articolo e, comunque, nel *“Piano di lavoro della fornitura”*.

Articolo 8

Documentazione contrattuale

1. Le attività oggetto delle prestazioni contrattuali verranno pianificate in accordo tra le parti in ragione di quanto stabilito al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico e formalizzate nel *“Piano di lavoro della fornitura”*, come meglio stabilito e secondo le modalità di cui al paragrafo 5.6 del Capitolato Tecnico; le eventuali variazioni significative alla pianificazione saranno concordate tra le parti secondo le modalità che seguono. Tale piano dovrà essere consegnato entro 15 giorni solari dalla data di stipula del presente Contratto pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 16.
2. Il Fornitore dovrà sottoporre la documentazione di progetto di cui al *Piano di lavoro della fornitura*, all'approvazione di Consip S.p.A., entro i termini stabiliti, per ciascun documento contrattuale, nel Capitolato Tecnico (paragrafo 5.4), pena l'applicazione delle penali di cui oltre, rispettando le modalità di predisposizione stabilite nel Capitolato Tecnico medesimo.
3. La Consip S.p.A. renderà note al Fornitore le proprie determinazioni, comunicando l'approvazione dei predetti documenti o formulando richieste di modificazioni entro i termini e con le modalità definite dal Capitolato Tecnico (paragrafo 6.1).
4. In caso di mancata approvazione da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà modificare la documentazione contrattuale in ragione delle osservazioni formulate da Consip S.p.A. e dovrà consegnare nuovamente detti documenti a Consip S.p.A. per l'approvazione entro i termini definiti nel Capitolato Tecnico (paragrafo 5.4), pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Nell'ipotesi in cui, relativamente al *“Piano di lavoro della fornitura”*, permanga il disaccordo di valutazione, la Consip S.p.A. avrà facoltà di disporre l'immediata provvisoria attuazione



del Piano in discussione, restando obbligato il Fornitore a procedere, entro il termine assegnato ed eventualmente prorogato da Consip S.p.A., ad un riesame del Piano stesso al fine di consentirne l'approvazione da parte di Consip S.p.A..

6. Il *"Piano di lavoro della fornitura"* approvato da Consip S.p.A. costituisce a tutti gli effetti parte integrante del presente Contratto; tale Piano deve essere aggiornato con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico (paragrafo 5.1).
7. Per la rendicontazione delle attività svolte, il Fornitore dovrà consuntivare mensilmente dette attività, rappresentando lo *"Stato di avanzamento lavori"* e il *"Rendiconto risorse"* relativamente a ciascuna attività oggetto contrattuale, entro i termini di cui al paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Ai fini della rendicontazione e consuntivazione delle attività svolte, la Consip S.p.A. renderà note al Fornitore le proprie determinazioni, comunicando l'approvazione dei predetti documenti o formulando richieste di modificazioni entro i termini definiti nel Capitolato Tecnico (paragrafo 6.1).

Articolo 9

Indicatori di qualità per l'applicazione delle penali

1. Il Fornitore dovrà eseguire le prestazioni contrattuali oggetto del presente Contratto nel rispetto degli Indicatori di qualità per l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 5.8 del Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il Fornitore ha altresì l'obbligo di rilevare, calcolare e inviare a Consip S.p.A., con il documento *"Rapporto Indicatori Qualità"*, i dati sugli indicatori di cui al paragrafo 5.2 e 5.8 del Capitolato Tecnico, nel rispetto dei tempi indicati nello stesso; il Fornitore ha l'obbligo di raggiungere, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i valori soglia minimi di qualità ivi stabiliti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
3. Il Fornitore è consapevole che il monitoraggio di tutte le attività relative al presente Contratto è effettuato da Consip S.p.A. mediante l'uso di tecnologie e soluzioni organizzative innovative, ivi inclusi strumenti di *"Information Technology"*, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate da Consip S.p.A. stessa; a tal fine il Fornitore, per quanto di propria competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per agevolare o rendere possibili dette attività di monitoraggio.

Articolo 10

Obiettivi di risultato aziendale, clausola risolutiva espressa

1. Parte dell'attività oggetto del presente Contratto, e segnatamente quella eseguita e rendicontata a decorrere da _____, è finalizzata al raggiungimento degli "obiettivi di risultato aziendale" e definiti secondo le forme e le modalità riportate nel Capitolato Tecnico (paragrafo 5.7).



Gli obiettivi verranno formalmente comunicati al Fornitore entro il 1° trimestre dell'anno di riferimento.

Con specifico riferimento agli “obiettivi di risultato aziendale”, qualora entro il 1° trimestre dell'anno di riferimento non fossero definiti gli stessi per cause non imputabili a Consip S.p.A., si fisseranno obiettivi temporanei (efficaci fino alla individuazione di quelli ritenuti definitivi per l'anno), ovvero obiettivi annuali e/o semestrali che potranno essere successivamente integrati.

Nella definizione di ciascuno dei predetti obiettivi sarà curata la descrizione, il valore di raggiungimento, la modalità di calcolo e l'unità di misura.

2. Una volta definiti gli “obiettivi di risultato aziendale”, qualora per cause sopravvenute ed imprevedibili vi siano modificazioni significative alle attività di Consip S.p.A., le parti potranno ridefinire detti obiettivi, anche solo relativamente alle modalità di attribuzione.
3. Le parti, a norma dell'art. 1456 cod. civ., convengono espressamente che il presente Contratto nel caso in cui gli “obiettivi di risultato aziendale” di cui al presente articolo, cui deve essere finalizzata l'attività del Fornitore ed al cui raggiungimento è legato il corrispettivo, per la parte variabile, del medesimo Fornitore, non vengano definiti e concordati tra le parti – con gli strumenti e le modalità sopra stabiliti – entro e non oltre il 90° (novantesimo) giorno successivo all'inizio del relativo anno solare di competenza degli “obiettivi di risultato aziendale”, potrà essere risolto su istanza della Consip o del fornitore a meno che non venga raggiunto un accordo tra le parti.

Articolo 11

Consegna e approvazione dei documenti tecnici e/o di progetto

1. Tutti i prodotti previsti quali output delle attività svolte dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard previsti nel Capitolato Tecnico o altrimenti concordati con la Consip S.p.A., consegnati entro i termini previsti nel Capitolato Tecnico e formalizzati nel “*Piano di lavoro della fornitura*”, pena l'applicazione delle penali di cui oltre; la consegna dei predetti prodotti non implicherà di per sé approvazione da parte di Consip S.p.A..
2. Tali prodotti saranno sottoposti ad approvazione da parte di Consip S.p.A., nei termini previsti nel presente atto, ovvero nel “*Piano di lavoro della fornitura*”.
3. In caso di mancata approvazione dei documenti tecnici e/o di progetto previsti quali output delle attività svolte, esperiti gli incontri esplicativi in ordine alle motivazioni e concordate le modifiche da effettuare, il Fornitore si impegna a realizzare le modifiche stesse senza oneri aggiuntivi per la Consip S.p.A. e nei termini stabiliti.



Articolo 12

Verifica di conformità

1. In corso di contratto la Consip effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico.
3. All'esito delle verifiche di conformità, Consip risconterà il rispetto degli indicatori di qualità "IQ07" (tempestività nella consegna dei prodotti della fornitura) e "IQ08" (prodotti consegnati non affetti da rilievi critici) per l'eventuale applicazione delle corrispondenti penali, come riportati nel Capitolato tecnico e secondo le modalità nello stesso previste.
4. La Consip si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
5. La verifica di conformità verrà effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto.
6. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
7. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
8. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e la Consip potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa.
9. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
10. Su richiesta dell'Impresa, il Responsabile del Procedimento emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

Articolo 13

Corrispettivi

1. Il corrispettivo massimo contrattuale per la prestazione dell'oggetto contrattuale, è pari ad Euro _____, __=, (_____/___), IVA esclusa.



2. Le tariffe per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

FIGURA PROFESSIONALE PROFILO ORGANIZZATIVO	CORRISPETTIVO GIORNALIERO UNITARIO, IVA ESCLUSA
<i>Manager</i>	Euro _____, __ (_____ / __)
<i>Consulente Senior</i>	Euro _____, __ (_____ / __)
<i>Consulente Junior</i>	Euro _____, __ (_____ / __)
<i>Analista</i>	Euro _____, __ (_____ / __)
<i>Merceologo</i>	Euro 600,00 (seicento/00)

FIGURA PROFESSIONALE PROFILO LEGALE	CORRISPETTIVO GIORNALIERO UNITARIO, IVA ESCLUSA
<i>Manager</i>	Euro _____, __ (_____ / __)
<i>Consulente Senior</i>	Euro _____, __ (_____ / __)
<i>Consulente Junior</i>	Euro _____, __ (_____ / __)

Le predette tariffe sono da intendersi comprensive di ogni onere e spesa, incluse quelle di trasferta relative alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le attività ed i servizi oggetto contrattuale.

3. Per la figura professionale relativa al Merceologo, la Consip ha previsto una tariffa fissa non soggetta a ribasso pari a 600 (seicento/00) euro; il Fornitore si impegna a corrispondere alla figura professionale del merceologo utilizzata nell'esecuzione del contratto la tariffa fissa di 600 (seicento/00) Euro, con un ribasso non superiore al venti per cento. La Consip provvederà ad effettuare verifiche a campione sui contratti di volta in volta stipulati con i merceologi. Il fornitore si impegna a consegnare alla Consip le fatture emesse dagli stessi merceologi nel corso di esecuzione del contratto, garantendo che tale fatture riportino oltre a tutti gli elementi previsti per legge, anche una descrizione dell'attività eseguita, il numero di giornate lavorate e il prezzo per singola giornata.
4. Tutti i corrispettivi maturati per le attività svolte e rendicontate a decorrere dalla data di attivazione del contratto, sia per le attività "a tempo e spesa" (modalità continuativa) che le attività "a corpo" (modalità progettuale), sono composti di una *parte fissa* e una *parte variabile*, come di seguito specificato:
- a) 80% (ottantapercento) *parte fissa*, certa e determinata, maturata dal Fornitore secondo le modalità di cui al successivo articolo 14, comma 1;
 - b) 20% (ventiperceto) *parte variabile*, quindi eventuale ed incerta, condizionata e, quindi, dovuta solo al raggiungimento degli "obiettivi di risultato aziendale" di cui al precedente articolo 10.



5. Per le attività per le quali è prevista l'esecuzione "a tempo e spesa", il corrispettivo è determinato sulla base della rendicontazione delle figure professionali come risultante dal "*Piano di lavoro della fornitura*", dallo "*Stato di avanzamento*" e dal "*Rendiconto risorse*" approvati da Consip S.p.A e delle tariffe unitarie di cui al precedente comma 1.
6. Nel caso per talune attività venga richiesto un impegno "a corpo", il corrispettivo verrà determinato sulla base del "*Piano di lavoro della fornitura*", dello "*Stato di avanzamento*", del "*Rendiconto risorse*", della composizione del gruppo di lavoro e delle tariffe unitarie di cui al precedente comma 1.
7. In caso di aumento delle prestazioni contrattuali richiesto da Consip S.p.A. anche ai sensi del precedente articolo 3, comma 7, queste verranno remunerate ai prezzi unitari di cui al precedente comma 1.
8. I predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del presente Contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
9. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
10. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115, D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.

Articolo 14

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo verrà effettuato, per la parte fissa, contro presentazione di fatture, secondo le seguenti modalità:
 - a) interventi "a tempo e spesa": un importo mensile commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti dal "*Piano di lavoro della fornitura*", dallo "*Stato di avanzamento*" e dal "*Rendiconto risorse*" approvati da Consip S.p.A., all'esito positivo della verifica di conformità;
 - b) interventi di tipo "a corpo":
 - 10% (dieci per cento) del corrispettivo all'approvazione dell'intervento da parte di Consip S.p.A., come risultante dal "*Piano di lavoro della fornitura*";
 - 40% (quaranta per cento) del corrispettivo all'approvazione da parte di Consip dell'avanzamento lavori, risultante dal "*Piano di lavoro della fornitura*", dallo "*Stato*



- di avanzamento*” e del “*Rendiconto risorse*”, a condizione che sia stato eseguito almeno il cinquanta per cento (50%) dell’intervento;
- 50% (cinquantapercento) del corrispettivo al termine di tutte le attività del singolo intervento, risultante dal “*Piano di lavoro della fornitura*” e dallo “*Stato di avanzamento*” approvati da Consip S.p.A., all’esito positivo della verifica di conformità.
2. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo verrà effettuato, per la parte variabile, se dovuta, al raggiungimento degli “obiettivi di risultato aziendale” e dovrà essere fatturata al termine del periodo di riferimento degli obiettivi medesimi, tenuto conto degli “obiettivi di risultato aziendale” - definiti da Consip a cadenza annuale e/o semestrale – che saranno verificati nel raggiungimento ed erogati nella prestazione economica, rispettivamente, a cadenza annuale e/o semestrale.
 3. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), alla singola tipologia di attività, all’intervento (in modalità “continuativa” o “progettuale”) cui si riferisce, alla tipologia di corrispettivo, il Codice SIPAI n. _____, e dovrà essere intestata e spedita a Consip S.p.A., Via Isonzo n. 19/E, 00198 Roma, P. IVA 05359681003, Area Contabilità Generale e Bilancio.
 4. Le fatture dovranno essere accompagnate dallo “*Stato di avanzamento*” e/o del “*Rendiconto risorse*” e/o dal verbale di verifica di conformità ove redatto.
 5. < *nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >
< *nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti
 6. < *nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all’importo, al netto dell’IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>
 7. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l’approvazione da parte della Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
 8. Il Fornitore si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che la Consip adotta a decorrere dalla data del 31 marzo 2015 seguendo le indicazioni contenute nell’allegato “modalità di trasmissione delle fatture”. ☐



9. Rimane inteso che Consip S.p.A., prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Consip, non produrrà alcun interesse.
10. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
11. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
12. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione di cui al precedente comma 4, saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi. Il bonifico, previo accertamento della Consip della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente n. _____, intestato all'Impresa presso _____, Ag. _____.
In caso di ritardo nel pagamento dell'importo relativo a fattura non contestata, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE, stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 (otto) punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
13. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Consip, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto a Consip S.p.A. le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
14. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota"



delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. 2

15. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività oggetto del presente Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto da Consip S.p.A. mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r..

Articolo 15

Utilizzo apparecchiature e prodotti software

1. Il Fornitore dovrà richiedere per iscritto a Consip S.p.A. l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione da Consip S.p.A., indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati da Consip S.p.A. costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge e di Contratto.
2. Il Fornitore è obbligato a sottoporre i supporti di memorizzazione da impiegare negli ambienti di Consip S.p.A. alle verifiche che la Consip S.p.A. riterrà opportune prima dell'utilizzo.

Articolo 16

Penali

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna del *"Piano di lavoro della fornitura"* rispetto ai termini tutti stabiliti al paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico, la Consip S.p.A., applicherà al Fornitore una penale pari a 250 (duecentocinquanta) euro, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna del *"Piano di lavoro della fornitura aggiornato a seguito delle indicazioni di Consip S.p.A."*, rispetto ai termini tutti stabiliti al paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico, la Consip S.p.A., applicherà al Fornitore una penale pari a 250 (duecentocinquanta) euro, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, *"nell'inizio dell'erogazione dei servizi"*, anche nel caso in cui vengano formalizzate osservazioni a fronte delle quali occorra apportare variazioni di contenuto ai



predetti documenti, rispetto ai termini tutti stabiliti al paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico, la Consip S.p.A., applicherà al Fornitore una penale pari a 1000 (mille) euro, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

4. Per ogni risorsa sostituita dal Fornitore senza la preventiva autorizzazione di Consip, quest'ultima applicherà una penale pari a 1000 (mille) euro.
5. Relativamente al livello di servizio/indicatore di qualità *"IQ01 – Sostituzione del Personale su richiesta di Consip"*, la Consip S.p.A. applicherà al Fornitore per ogni unità superiore al valore soglia individuato, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, una penale così determinata:
 - 0,1‰ (zerovirgolaunopermille) del corrispettivo massimo, di cui al precedente articolo 13, comma 1;salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
6. Relativamente al livello di servizio/indicatore di qualità *"IQ02 – Sostituzione del personale su iniziativa dell'Aggiudicatario – Profilo "Consulente Senior" e/o "Consulente Junior" e/o "Analista" (profili organizzativi e legali)"* e al livello di servizio/indicatore di qualità *"IQ03 – Sostituzione del personale su iniziativa dell'Aggiudicatario – Profilo "Manager" (profili organizzativi e legali)"*, la Consip S.p.A., applicherà al Fornitore per ogni unità superiore al valore soglia individuato, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, una penale così determinata:
 - 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo massimo, di cui al precedente articolo 13, comma 1;salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. Relativamente al livello di servizio/indicatore di qualità *"IQ04 – Tempestività nella sostituzione di personale – Profilo "Consulente Senior" e/o "Consulente Junior" e/o "Analista" (profili organizzativi e legali)"* e al livello di servizio/indicatore di qualità *"IQ05 – Tempestività nella sostituzione di personale – Profilo "Manager" (profili organizzativi e legali)"* la Consip S.p.A applicherà al Fornitore per ogni unità superiore al valore soglia individuato, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, una penale così determinata:
 - 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo massimo di cui al precedente articolo 13, comma 1;salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
8. Relativamente al livello di servizio/indicatore di qualità *"IQ06 – Disponibilità di risorse aggiuntive"*, la Consip S.p.A applicherà al Fornitore per ogni unità superiore al valore soglia individuato, quale inadempimento non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, una penale così determinata:
 - 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo massimo di cui al precedente articolo



13, comma 1;

salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

9. Relativamente al livello di servizio/indicatore di qualità *"IQ07 – Tempestività nella consegna dei prodotti della fornitura"*, la Consip S.p.A. applicherà al Fornitore per ogni unità percentuale inferiore al valore soglia individuato, quale inadempimento non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, una penale così determinata:

- 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo massimo di cui al precedente articolo 13, comma 1;

salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

10. Relativamente al livello di servizio/indicatore di qualità *"IQ08 – Prodotti consegnati non affetti da rilievi critici"*, la Consip S.p.A. applicherà al Fornitore per ogni unità percentuale inferiore al valore soglia individuato, quale inadempimento non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, una penale così determinata:

- 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) del corrispettivo massimo di cui al precedente articolo 13, comma 1;

salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

11. Ai fini dell'applicazione delle penali deve considerarsi ritardo e/o inadempimento anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e da quanto indicato dal Fornitore in Offerta tecnica; in tali casi la Consip S.p.A. applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui le attività ed i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

12. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati al Fornitore da Consip S.p.A.; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, a Consip S.p.A. nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio di Consip S.p.A., ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

13. Consip S.p.A. potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.



14. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
15. Consip S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo massimo contrattuale, oltre tale limite, la Consip S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, salvo il risarcimento e l'esecuzione in danno; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Consip S.p.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Articolo 17

Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore medesimo ha prestato a favore di Consip S.p.A. la cauzione definitiva pari ad Euro _____, __ = (_____ / ____), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con _____.
2. Tale cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Consip S.p.A.. La detta cauzione, irrevocabile, è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 16, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata del medesimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Consip S.p.A. verso il Fornitore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n.163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso con periodicità semestrale da Consip S.p.A. in caso di



completa ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali e sempre che non vi sia contestazione nel pagamento delle fatture relative al corrispettivo e alla documentazione a supporto delle fatture medesime.

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da Consip S.p.A..
6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di Consip S.p.A..
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto.

Articolo 18

Riservatezza

1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo a terzi e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
 - a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
 - b) che la Consip S.p.A. abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti o li abbia classificati come "Consip Public".
3. Il Fornitore è responsabile, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate. In particolare dovrà puntualmente essere fatta rispettare la lista di distribuzione collegata alla documentazione fornita da Consip. Tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua



eventuale risoluzione anticipata.

4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di Consip S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto, quale referencia, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di appalti solo previa espressa autorizzazione da parte di Consip.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Consip S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a Consip S.p.A..
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di riservatezza.

Articolo 19

Proprietà dei prodotti e della documentazione, titolarità delle opere dell'ingegno, utilizzo e sfruttamento.

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale e documentazione anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dal Fornitore o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Contratto rimarranno di titolarità esclusiva di Consip S.p.A che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale. Detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile, in favore di Consip S.p.A..
2. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire a Consip S.p.A tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore di Consip S.p.A. in eventuali registri od elenchi pubblici.
3. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Contratto è di esclusiva proprietà di Consip S.p.A. che ne potrà disporre liberamente.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.



5. In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip S.p.A. avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

Articolo 20

Risoluzione

1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da Consip S.p.A. per porre fine all'inadempimento, la medesima Consip S.p.A. ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto, anche ai sensi dell'articolo 1454 cod.civ., e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno.
2. In ogni caso, si conviene che la Consip S.p.A. potrà risolvere di diritto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod.civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il presente Contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Consip S.p.A., ai sensi del precedente articolo 17;
 - d) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi Allegati, ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6;
 - e) mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la durata del Contratto, ai sensi del successivo articolo 22;
 - f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Consip S.p.A., ai sensi del successivo articolo 23;
 - g) negli altri casi di cui agli articoli 10 (Obiettivi di risultato aziendale, clausola risolutiva espressa), 14 (Fatturazione e pagamenti), 16 (Penali), 18 (Riservatezza), 19 (Proprietà dei



prodotti e della documentazione, Titolarità delle opere dell'ingegno, utilizzo e sfruttamento), 25 (Divieto di cessione del Contratto), 32 (Trasparenza), 33 (Codice Etico _ Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs 231/2001), 34 (Ulteriore condizione risolutiva espressa), 36 (Obblighi in tema di Tracciabilità dei Flussi Finanziari).

3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la Consip S.p.A. ha diritto di escutere la cauzione prestata; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Consip S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Contratto da parte di Consip S.p.A. saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

Articolo 21

Recesso

1. La Consip S.p.A. ha diritto, nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. Nei casi di sospensione, radicale modificazione o cancellazione del Programma di razionalizzazione degli Acquisti, ovvero in ipotesi di mutamenti di carattere organizzativo di Consip S.p.A., quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi, la Consip S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..
3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di Consip S.p.A. dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che



proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno a Consip S.p.A.; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di Consip S.p.A.

6. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi 1 e 2, la Consip S.p.A. ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a Consip S.p.A..

In caso di recesso di Consip S.p.A. ai sensi del presente comma, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, alle spese sostenute e al mancato guadagno, nella misura da accertare e, comunque, non oltre il 2% (due per cento) del rimanente corrispettivo; il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

7. In aggiunta ai commi precedenti, la Consip, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art.1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione al Fornitore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Articolo 22

Sicurezza, danni e responsabilità civile

1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione da Consip S.p.A., il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di Consip



S.p.A..

2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso, quanto di Consip S.p.A. e di eventuali terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati agli allegati 7A e 7B del disciplinare di gara.
4. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 3, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 3.

Articolo 23

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A., assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, la Consip S.p.A. è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Consip S.p.A., quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 24

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all'esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di Consip S.p.A. la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del



risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.

2. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.
7. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4 comma 2 e 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207:
8.
 - i) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla Consip direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
 - ii) In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione, proporrà, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
 - iii) Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la Committente pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.
9. Ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nel caso di ritardo nel



pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Consip si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto. Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Articolo 25

Divieto di cessione del Contratto

1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip S.p.A. avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 26

Subappalto [da inserire se richiesto e autorizzato]

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, potrà affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Prestazione	%	
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare a Consip S.p.A. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.



4. Il Fornitore si impegna a depositare presso Consip S.p.A., almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 cod.civ. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, Consip S.p.A. non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D.Lgs n. 163/2006, a trasmettere a Consip S.p.A. entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Resta inteso che la Consip S.p.A., prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
10. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da Consip S.p.A. inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun



indennizzo da parte di Consip S.p.A., né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.

11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A. avrà facoltà di risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente Contratto.
14. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Consip S.p.A. annullerà e/o revocherà l'autorizzazione al subappalto.
17. Conformemente a quanto previsto nel Disciplinare di gara di cui alle premesse, la Consip S.p.A. non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente atto.
18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
19. La Consip S.p.A. provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008.

Articolo 27

Affiancamento iniziale, trasferimento del know-how e adempimenti alla scadenza del Contratto

1. Il Fornitore ha facoltà di svolgere un periodo di affiancamento iniziale, di addestramento, finalizzato alla conoscenza della struttura Consip e delle relative attività, secondo quanto stabilito nel paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico.
2. Nel corso della esecuzione del presente Contratto, al Fornitore è richiesto il trasferimento, in favore di Consip S.p.A. o di terzi da quest'ultima designati, del know-how sulle attività svolte, secondo quanto stabilito nel paragrafo 5.5 del Capitolato Tecnico.
3. Alla scadenza del Contratto, il Fornitore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali, i posti di lavoro e gli ambienti informatici messi a disposizione da Consip S.p.A..
4. Il Fornitore si impegna, altresì, a porre in essere ogni necessaria attività, ivi compreso il rilascio di ogni documentazione attinente il presente Contratto, in favore di Consip S.p.A. e/o di terzi da questa designati, al fine di garantire la continuità del servizio, anche secondo



quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

Articolo 28

Responsabile del Servizio

1. Il Responsabile del Servizio, è individuato nella persona di _____, nominato dal Fornitore quale referente responsabile nei confronti di Consip S.p.A. per l'esecuzione del presente Contratto.
2. Il Responsabile del Servizio è il responsabile delle attività contrattuali a cui la Consip S.p.A. stessa farà riferimento per ogni aspetto riguardante l'esecuzione delle attività contrattuali.

Articolo 29

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 30

Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. La Consip S.p.A. tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici.
3. La trasmissione dei dati dal Fornitore a Consip S.p.A. avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.
4. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all'adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata.
6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e



corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

7. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite i siti internet www.consip.it e www.mef.gov.it.

Articolo 31

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a Consip S.p.A. per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 32

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
 - d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli



impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la cauzione prestata.

Articolo 33

Codice etico – modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. N. 231/2001

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico della Consip S.p.A. consultabile sul sito internet di quest'ultima e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A..
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi della D.Lgs. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo e così come verrà reso disponibile dalla Consip all'atto della stipula.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 34

Ulteriore condizione risolutiva espressa

4. Il presente Contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e Consip S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di Consip S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 35

Clausola finale

1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di



una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto, in tutto o in parte, da parte di Consip S.p.A. non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettante che le medesime parti si riservano comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 36

Obblighi in tema di Tracciabilità dei Flussi Finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Consip, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario



- o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
 7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
 8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì ____ ____ ____.

IL FORNITORE

CONSIP S.p.A.

Ing. Luigi Marroni

Il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, nella qualità di legale rappresentante della _____ dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le parti con la firma qui di seguito apposta dichiarano di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati dopo aver attentamente riletto e ponderato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole:

Articolo 3 "Oggetto", Articolo 5 "Obbligazioni del Fornitore", Articolo 6 "Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali", Articolo 7 "Gruppi di lavoro e dimensioni", Articolo 9 "Indicatori di



qualità della fornitura per l'applicazione delle penali", Articolo 10 "Obiettivi di risultato aziendale, clausola risolutiva espressa", Articolo 11 "Consegna e approvazione dei documenti tecnici e/o di progetto", Articolo 13 "Corrispettivi", Articolo 14 "Fatturazione e pagamenti", Articolo 15 "Utilizzo delle apparecchiature e prodotti software", Articolo 16 "Penali", Articolo 17 "Cauzione", Articolo 18 "Riservatezza", Articolo 19 "Proprietà dei prodotti e della documentazione, Titolarità delle opere dell'ingegno, utilizzo e sfruttamento", Articolo 20 "Risoluzione", Articolo 21 "Recesso", Articolo 22 "Sicurezza, danni e responsabilità civile", Articolo 23 "Brevetti industriali e diritti d'autore", Articolo 25 "Divieto di cessione del Contratto"; Articolo 26 "Subappalto", Articolo 29 "Foro competente", Articolo 30 "Trattamento dei dati personali", Articolo 32 "Trasparenza", Articolo 33 "Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs 231/2001", Articolo 34 "Ulteriore condizione risolutiva espressa", Articolo 35 "Clausola finale", Articolo 36 "Obblighi in tema di Tracciabilità dei Flussi Finanziari".

Roma, lì ____ ____ ____.

IL FORNITORE

Il legale rappresentante
